

Organizzazione della Sicurezza

Figure della sicurezza: compiti e responsabilità

- **Datore di Lavoro:** Magnifico Rettore, quale organo a rilevanza esterna e in quanto rappresentante legale dell'Università e Presidente del Consiglio di Amministrazione; tale figura risulta il principale destinatario delle norme di sicurezza (rimangono in capo al datore di lavoro tutte le funzioni non espressamente delegate ai dirigenti), e per darne applicazione può avvalersi della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Servizio di Sorveglianza Sanitaria;
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:** consulente (così come definito dall'art. 2, co. 1), lettera f) del D.Lgs. 81/08) del Datore di Lavoro sulla valutazione del rischio, sulla predisposizione delle misure di tutela dei lavoratori (comprese le attività di formazione) e sulla gestione delle emergenze;
- **Medico Competente:** medico in possesso di una specializzazione stabilita dalla Legge, consulente del Datore di lavoro per la valutazione del rischio, per la predisposizione delle misure di tutela dei lavoratori e del servizio di primo soccorso ed è incaricato di organizzare le attività di sorveglianza sanitaria;
- **Dirigente:** soggetto che, formalmente incaricato della responsabilità di una struttura operativa, esercita il potere decisionale e risponde dei risultati della gestione di un particolare settore nel quadro delle impostazioni generali stabilite dal datore di lavoro e delle risorse umane e attrezzature affidategli. Sono quindi individuali quali dirigenti il Direttore Amministrativo, i Dirigenti Amministrativi dell'Università e i Direttori di Dipartimento. Considerato che i Dirigenti dirigono strutture operative che dispongono di un proprio budget di spesa e che godono di un potere gestionale, tali soggetti sono destinatari di un'espressa delega da parte del Datore di lavoro (conferita contestualmente alla nomina a responsabile della struttura operativa), attraverso la quale sono stati delegati da parte del datore di lavoro alcuni obblighi e competenze che il D.Lgs. 81/08 gli riconosce. A tal fine i dirigenti devono:
 - predisporre tutte le misure antinfortunistiche e di tutela della salute fornite dal datore di lavoro e stabilite dalle norme di legge;
 - controllare le modalità del processo di lavorazione e prescrivere nuove misure e cautele, anche non previste dalla normativa, necessarie per tutelare la sicurezza in relazione a particolari lavorazioni che si svolgono in condizioni non previste e non prevedibili e dalle quali possano derivare nuove situazioni di pericolosità che devono trovare immediato rimedio;
 - vigilare, per quanto possibile, avvalendosi delle conoscenze tecniche per le quali ricoprono l'incarico, sulla regolarità antinfortunistica delle lavorazioni;

- dare istruzioni – di ordine tecnico e di normale prudenza – affinché le attività lavorative possano svolgersi nel migliore dei modi; in ogni caso, quando non sia possibile assistere direttamente a tutti i lavori, devono predisporre procedure e misure organizzative, non escludendo una redistribuzione dei compiti tra i dipendenti in modo da impedire la violazione della normativa;
- coordinare e vigilare le attività svolte nei laboratori facenti capo alla struttura operativa di propria competenza e, sulla base delle attività svolte e considerata l'entità del rischio, devono individuare specifiche misure di prevenzione e protezione sia per il loro normale funzionamento che per i casi di emergenza, nonché le misure di sorveglianza sanitaria, derivanti dalla valutazione dei rischi;
- fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive ed alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- adottare ed aggiornare le misure di prevenzione individuate nel documento di valutazione dei rischi in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- promuovere, di intesa con il Servizio di Prevenzione e Protezione, la formazione dei lavoratori;
- informare i lavoratori sui rischi esistenti e sulle misure di prevenzione adottate, rendendoli edotti circa gli obblighi previsti dalla normativa a carico dei lavoratori stessi. Nell'affidamento dei compiti tengono conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- sentire il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, provvedono alla loro corretta manutenzione e alle necessarie sostituzioni;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori e dare istruzioni affinché gli stessi, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere loro di riprendere l'attività in una situazione di lavoro in cui persiste il pericolo grave e immediato;

- prendere misure appropriate affinché soltanto i lavoratori adeguatamente formati ed istruiti accedano a zone particolarmente pericolose e si astengano, salvo eccezioni adeguatamente valutate, dal richiedere ai lavoratori di operare in situazioni in cui persistono condizioni di pericolo grave ed immediato.

Nella gestione delle proprie funzioni, oltre che avvalersi del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Servizio di Sorveglianza Sanitaria, i Dirigenti hanno facoltà di nominare delle figure di supporto:

- Preposto: lavoratore avente il compito di vigilare affinché il lavoratore segua le disposizioni e le istruzioni di sicurezza impartite e che utilizzi correttamente le attrezzature di lavoro ed in modo appropriato i dispositivi di protezione;
- Tutor per la formazione: persona afferente ad una struttura operativa, individuata dal Dirigente che si occupa della formazione di carattere specifico del personale soggetto a rischio specifico;
- Referente per la sicurezza: persona afferente ad una struttura operativa, individuata dal Dirigente sentiti i Responsabili dell'attività di didattica e/o di ricerca in laboratorio, che mantiene i rapporti con il Servizio di Prevenzione e Protezione;

I Dirigenti devono inoltre provvedere ad individuare:

- Addetti al primo soccorso: lavoratori designati dal Datore di Lavoro tra il personale dipendente (docente e tecnico-amministrativo), che a seguito della specifica formazione richiesta ex lege, sono incaricati di compiere le operazioni di primo soccorso e di controllare che i presidi siano sempre completi ed integri;
- Addetti della Squadra di Emergenza: lavoratori designati dal Datore di Lavoro tra il personale dipendente (docente e tecnico-amministrativo), che a seguito della specifica formazione richiesta ex lege, sono incaricati di gestire le emergenze e di controllare periodicamente le dotazioni ed i dispositivi antincendio presenti negli edifici universitari;
- Responsabile delle attività di didattica e/o di ricerca in laboratorio: soggetto che in qualità di coordinatore di un gruppo svolge attività di didattica e/o di ricerca in laboratorio; tali soggetti devono:
 - collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Servizio di Sorveglianza Sanitaria ai fini della valutazione del rischio e per la individuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie;
 - identificare tutti i soggetti esposti ai rischi conseguenti alle proprie attività di didattica e di ricerca;
 - attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto;

- attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
 - adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: rappresentanti dei lavoratori in materia di sicurezza, designati dalle RSUU ed individuati tra il personale docente, tecnico-amministrativo e gli studenti; tali rappresentanti partecipano attivamente alla gestione della sicurezza, essendo coinvolti nelle fasi cruciali relative alla valutazione del rischio e alle misure di tutela conseguenti
 - Commissione per la sicurezza: commissione bilaterale Amministrazione / Organizzazioni sindacali prevista dal protocollo per le relazioni sindacali di Ateneo con compiti di attività istruttoria nei confronti del tavolo di contrattazione decentrata, delle linee di indirizzo e dei criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro e per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza durante il lavoro
 - Lavoratore: personale dipendente (docente e tecnico amministrativo), personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati che svolgono attività presso le strutture universitarie, studenti, tirocinanti, borsisti e soggetti equiparati quando frequentino laboratori in ragione dell'attività specificamente svolta siano esposti ai rischi individuati nel documento di valutazione.